



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 20 del 06/03/2020

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE DELL'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **sei** del mese di **marzo** alle ore **12:30** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Assente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Presente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE DELL'ANNO 2020

La GIUNTA COMUNALE:

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 ed i contratti nazionali di lavoro del personale degli EE.LL. prevedono, quale presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti, l'avvenuta costituzione del Fondo delle risorse finanziarie decentrate;
- tali risorse finanziarie, destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi e dei processi di riorganizzazione, finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti, che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Preso atto che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali, vigente dal successivo giorno 22, e valido per il triennio 2016/2018;

Rilevato che l'art. 67 del C.C.N.L. del 21/05/2018 disciplina le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (c.d. Fondo delle risorse decentrate), suddividendo tali risorse in:

- a) risorse stabili (art. 67, commi 1 e 2), aventi quali caratteristiche la certezza, la stabilità e la continuità nel tempo, con la conseguenza di restare acquisite al Fondo anche per il futuro;
- b) risorse variabili (art. 67, comma 3), aventi quali caratteristiche l'eventualità e la variabilità, dovendo essere stanziare annualmente in relazione alle esigenze di sostegno dei processi attuativi dei programmi, dell'organizzazione e gestione delle funzioni e dei servizi, nonché del relativo mantenimento;

Visto l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Richiamato l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n.122/2010, e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede testualmente: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla

riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle decurtazioni operate per effetto del precedente periodo” (c.d. consolidamento delle decurtazioni, da effettuarsi secondo le istruzioni applicative della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 del 08/05/2015);

Considerato che l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 di modifica del D.Lgs. n. 165/2001 , sancisce:

-che, “al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle more della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle stesse, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;

- che “a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'articolo 1, comma 236, della legge 28dicembre 2015, n. 208, è abrogato”;

Visto l’art. 33, comma 2, ultimo periodo, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34(cosiddetto Decreto Crescita), convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

Ritenuto di seguire l’orientamento secondo il quale la sopra citata nuova disposizione introdotta dal Decreto Crescita si applica solo a decorrere dalla data stabilita da decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, non ancora emanato alla data di redazione del presente provvedimento;

Preso atto che, avendo il Comune di Dosolo rispettato il patto di stabilità interno nell’esercizio 2015, la base di riferimento per la costituzione del Fondo delle risorse decentrate dell’anno 2020 è rappresentata dal Fondo delle risorse decentrate dell’anno 2016, così come costituito con deliberazione di Giunta Comunale 64 del 21/05/2019, a rettifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 25/10/2016, per l’importo complessivo di Euro 42.299,99;

Accertato che l'ammontare complessivo delle risorse destinate nell’anno 2016 al trattamento accessorio del personale risulta pari ad Euro 63.068,74, incluse le risorse destinate alle Posizioni Organizzative e le risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario, e che pertanto la somma di Euro 63.068,74 costituisce il limite di spesa per la costituzione del Fondo dell’anno 2020, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017;

Atteso che le risorse decentrate stabili del Fondo dell’anno 2020 risultano complessivamente pari ad Euro 40.138,59, di cui:

-Euro 36.684,42, quale quota determinata ai sensi dell’art. 67, comma 1, del C.C.N.L. del 21/05/2018, il quale stabilisce che “a decorrere dall’anno 2018 il Fondo risorse

decentrate è costituito da un unico importo consolidato, che resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi, comprensivo di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22/01/2004 relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del C.C.N.L. del 22/01/2004; comprensivo altresì dell'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del C.C.N.L. del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità";

- Euro 1.164,80, quale quota di incremento delle risorse stabili applicata ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a, del C.C.N.L. del 21.05.2018, che testualmente recita:

"l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno2019;

- Euro 1.059,44, quale quota di incremento delle risorse stabili applicata ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b, del C.C.N.L. del 21.05.2018, che testualmente recita:"l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";

- Euro 1.229,93, quale quota di incremento delle risorse stabili applicata ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. c), del C.C.N.L. 21/05/2018, il quale dispone testualmente: "L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno";

Preso atto che non sussistono condizioni che permettano di integrare ulteriormente la parte stabile del Fondo risorse decentrate dell'anno 2020 ai sensi dei commi 1 e 2, nonché del comma 5 (incremento delle dotazioni organiche) del C.C.N.L. del21/05/2018;

Ritenuto di mettere a disposizione del Fondo dell'anno 2020 risorse decentrate variabili per complessivi Euro 4.930,89 per remunerare la produttività individuale, connessa al raggiungimento degli obiettivi di cui al piano della performance 2020, così determinati:

- Euro 1.171,20, quale importo, applicato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. e), del C.C.N.L. del 21/05/2018, costituente il risparmio dell'anno 2019, accertato a consuntivo, derivante dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14 del C.C.N.L. del 01/04/1999;

- Euro 3.273,54, quale importo, applicato ex art. 67, comma 3, lett. h), del C.C.N.L. del 21/05/2018, corrispondente alle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4del medesimo articolo, che testualmente recita: "In sede di contrattazione integrativa,ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino adun importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza";

- Euro 486,15 applicati ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. i), del C.C.N.L. del21/05/2018, quale importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti

ai sensi del comma 5, lett. b), del medesimo articolo, il quale sancisce che gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3 dell'art. 67 per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, ricomprendendo in tale ambito anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) del citato C.C.N.L., ossia i cosiddetti "obiettivi del piano della performance";

Considerato che anche al Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2020 dev'essere applicata la decurtazione permanente stabilita dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, che ha modificato ed integrato l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, e che per il Comune di Dosolo è quantificata in €uro 1.289,12;

Ritenuto pertanto di determinare in €uro 43.780,36 il Fondo delle risorse decentrate di competenza dell'anno 2020, costituito da risorse stabili per €uro 40.138,59 sommate a risorse variabili per €uro 4.930,89, con applicazione della decurtazione permanente pari ad €uro 1.289,12, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, come riportato nel prospetto allegato (allegato A), ritenuto meritevole di approvazione;

Tenuto conto che il Fondo delle risorse finanziarie decentrate per l'anno 2020, così come definito con il presente provvedimento, consente di rispettare il limite, imposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, in base al quale il trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come dimostrato dal prospetto allegato (allegato B);

Tenuto conto, altresì, che il Fondo delle risorse finanziarie decentrate per l'anno 2020, così come definito con il presente provvedimento, consente di rispettare i limiti volti al contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010;

Considerato che è presumibile che il Comune di Dosolo rispetti gli obiettivi di finanza pubblica ed analoghi strumenti di contenimento della spesa nell'anno 2020; condizione richiesta per la destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a modificare la costituzione del Fondo risorse decentrate per eventuali sopraggiunte modifiche legislative o diverse interpretazioni giurisprudenziali in materia di vincoli sul trattamento accessorio del personale dipendente;

Ritenuto di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica in sede di contrattazione decentrata annuale per l'utilizzo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente per l'anno 2020 di perseguire i seguenti obiettivi:

- assicurare il rispetto delle norme dei C.C.N.L. vigenti, evitando che una stessa condizione di lavoro legittimi la corresponsione di due o più indennità;
- utilizzare le risorse fisse in coerenza con le norme vigenti, anche destinando una parte minima delle stesse alla valorizzazione dei percorsi di carriera (progressioni

orizzontali), compatibilmente con le somme a disposizione e nei limiti del sistema di valutazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 26/4/2016, successivamente modificato con Deliberazione n. 62 del 16/05/2019;

- utilizzare le risorse variabili per la corresponsione al personale dipendente, impegnato nel raggiungimento degli obiettivi di gestione indicati nel piano della performance 2020;

Ritenuto in ogni caso che le risorse da destinare in sede di contrattazione decentrata integrativa alla performance individuale per l'anno 2020 debbano essere erogate in base al raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel Piano degli obiettivi/Piano della performance per tale anno;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022, il quale contiene il finanziamento della spesa per il trattamento accessorio del personale dipendente;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 17/01/2020, ad oggetto "Esame ed approvazione del Piano della Performance, del Piano Dettagliato degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022";

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);

-

- il Regolamento di Contabilità comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Segretario Comunale, Responsabile dell'Area Amministrativa, e dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Dato atto che il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato con l'apposizione dei pareri e con la sottoscrizione digitale del presente atto;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;

2. Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. del 21/05/2018, il Fondo delle risorse finanziarie decentrate dell'anno 2020 per complessivi Euro 43.780,36, risultante dalla somma di risorse stabili, pari ad Euro 40.138,59 e risorse variabili, pari ad Euro 4.930,89 con decurtazione permanente di Euro 1.289,12 ai sensi dell'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, come da prospetto allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che il Fondo delle risorse decentrate variabili dell'anno 2020 viene costituito nel rispetto del limite di non superamento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente dell'anno 2016, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, come dimostrato nel prospetto allegato B al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;

4. Di dare atto che risorse necessarie sono stanziare sul bilancio di previsione per l'anno 2020;

5. Di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica, in sede di contrattazione decentrata annuale per l'utilizzo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente per l'anno 2020, di perseguire i seguenti obiettivi:

- assicurare il rispetto delle norme dei C.C.N.L. vigenti, evitando che una stessa condizione di lavoro legittimi la corresponsione di due o più indennità;

- utilizzare le risorse fisse in coerenza con le norme vigenti, anche destinando una parte delle stesse alla valorizzazione dei percorsi di carriera (progressioni orizzontali), compatibilmente con le somme a disposizione e nei limiti del sistema di valutazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 26/4/2016, successivamente modificato con Deliberazione n. 62 del 16/05/2019;

- utilizzare le risorse variabili per la corresponsione al personale dipendente, impegnato nel raggiungimento degli obiettivi di gestione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 17/01/2020;

6. Di trasmettere il presente atto per quanto di competenza al dott. Giovanni Bolis -Revisore dei Conti - ed al dott. Bruno Susio, in qualità di Nucleo di valutazione;

7. Di trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza, alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'art. 4, del C.C.N.L. 21/05/2018;

8. di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere alla contrattazione decentrata integrativa.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **7** del **06.03.2020**

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA